



DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del senatore COSSIGA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 SETTEMBRE 2008

Reintroduzione della inviolabilità dei senatori e dei deputati e statuizione di altre prerogative consuetudinarie del Parlamento

ONOREVOLI SENATORI. - Nel nostro ordinamento costituzionale, così come in ogni regime parlamentare e rappresentativo, il Parlamento è l'organo centrale dell'ordinamento stesso, o come diceva un costituzionalista inglese, il solo «sovrano legale» per mandato dell'unico «sovrano reale»: il popolo.

Per questo il Parlamento, i suoi membri, le sue attività, le sue sedi ed i suoi archivi hanno sempre goduto di particolari ed antiche immunità.

Con il presente disegno di legge costituzionale si vuole ripristinare l'istituto della

così detta «inviolabilità» dei membri del Parlamento, istituita dall'Assemblea Costituente, inviolabilità che non è un «privilegio», ma una «prerogativa», che ha anche la funzione di stabilire un confine tra il Parlamento e i suoi membri e i giudici ed i pubblici ministeri. La sua intempestiva abolizione ha costituito una delle cause del sorgere dei conflitti tra i due ordini di istituzioni; e per questo la sua reistituzione costituisce il passo iniziale, ma anche fondamentale, di una riforma della giustizia di carattere democratico liberale.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 67 della Costituzione è inserito il seguente articolo *67-bis*:

«Le sedi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, comprese quelle temporanee nelle quali suoi organi o sue commissioni o comitati o delegazioni o anche singoli membri esercitino le loro funzioni, sono inviolabili e inviolabili sono i loro archivi. Senza l'autorizzazione o la richiesta dei loro Presidenti né l'autorità giudiziaria né alcun organo di polizia può accedere né compiere atti del suo ufficio in relazione a fatti o atti anche non ascrivibili a suoi organi o a suoi membri.

Art. 2.

1. Il testo dell'articolo 68 della Costituzione della Repubblica è sostituito dal seguente:

«I membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a procedimento penale; né può essere arrestato, o altrimenti privato della libertà personale, o sottoposto a perquisizione personale o domiciliare anche se si tratti di domicilio temporaneo, salvo che sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura.

Egual autorizzazione è richiesta per trarre in arresto o mantenere in detenzione un

membro del Parlamento in esecuzione di una sentenza anche irrevocabile.

Non può inoltre essere sottoposto a intercettazioni postali, telegrafiche, telefoniche, ambientali, informatiche o di qualunque altra forma di comunicazione.

Non può essere chiamato a deporre su qualunque fatto o notizia di cui sia venuto a conoscenza o che gli sia stata comunque comunicata a motivo della sua qualità di membro del Parlamento o che egli abbia reso pubblica nell'esercizio del suo mandato o in relazione ad esso».

Art. 3.

1. Dopo l'articolo 68 della Costituzione della Repubblica è inserito il seguente articolo 68-*bis*:

«1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono giudici unici e esclusivi delle prerogative e immunità proprie e dei propri membri».